



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Direzione di Area Assistenza istituzionale

Prima Commissione

Affari istituzionali, programmazione, bilancio

Quarta Commissione

Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture

Parere referente congiunto

Proposta di legge n. 42

Al Presidente del Consiglio regionale

- e Ai Consiglieri regionali
p.c. Al Segretario generale del Consiglio regionale
Alla Commissione di Controllo
Al Consiglio delle Autonomie locali
Alla Commissione Pari opportunità
Alla Conferenza permanente delle Autonomie sociali
Al Direttore generale della Giunta regionale
Ai Direttori delle Direzioni della Giunta regionale
Ai Responsabili dei Settori Attività Legislativa e Giuridica

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549)

In sede referente
Favorevole

Seduta del 28 luglio 2026
A maggioranza

Consiglieri	gruppo	deleghe	presente	favorevole	contrario	astenuito
Gianni Lorenzetti	PD		☒	☒	☐	☐
Claudio Gemelli	FdI		☒	☐	☒	☐
Francesco Casini	CR		☐	☐	☐	☐
Lidia Bai	PD		☒	☒	☐	☐
Serena Bulleri	FdI		☒	☐	☒	☐
Alessandro Capecechi	FdI		☐	☐	☐	☐
Alessandro Franchi	PD		☒	☒	☐	☐
Massimiliano Ghimenti	AVS		☒	☒	☐	☐
Vittorio Salotti	PD		☒	☒	☐	☐
Chiara La Porta	FdI		☐	☐	☐	☐
Simone Bezzini	PD		☒	☒	☐	☐
Bernard Dika	PD		☒	☒	☐	☐
Vittorio Fantozzi	FdI		☒	☐	☒	☐
Jacopo Maria Ferri	FI		☒	☐	☒	☐
Antonio Mazzeo	PD		☒	☒	☐	☐
Pareri esaminati	Reg. int.	favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm.	art. 46	☐	☐	☐	☐	☒
preventivo Commissione Controllo	art. 65	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio CAL	art. 68	☒	☐	☐	☐	☐
obbligatorio CRPO	art. 71	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio COPAS	art. 75	☐	☐	☐	☐	☒
secondario XXX Comm.	art. 44	☐	☐	☐	☐	☒

►► segue

Istruttoria

scheda di legittimità	con rilievi	☒	senza rilievi	☐				
scheda fattibilità	con rilievi	☐	senza rilievi	☒				
attestazione copertura finanziaria	acquisita	☒	non richiesta	☐				
approvato con modifiche	titolo	☒	testo	☒	drafting	☒	sostanziali	☒
proposta di risoluzione collegata	☐							

Note:

La funzionaria

Riccarda Casini



RICCARDA CASINI

28.07.2026 12:32:16

GMT+02:00

Il funzionario

Francesco Dreoni



DREONI FRANCESCO

REGIONE TOSCANA

28.07.2026 12:34:52

GMT+02:00

Il direttore

Maria Cecilia Tosetto



MARIA CECILIA TOSETTO

28.07.2026 13:17:12

GMT+02:00

Proposta di legge n. 42

**Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Modifiche alla l.r. 60/1996**

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche all'articolo 23 bis della l.r. 60/1996

Art. 2 - Norma finanziaria

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

Vista la direttiva **1999/31/CE** del Consiglio **del 26 aprile 1999** relativa alle discariche di rifiuti;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Vista la direttiva **2018/850/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ed, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui **all'art. 3** della **L. 28 dicembre 1995, n. 549**);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 luglio 2026;

Considerato quanto segue:

1. l'articolo 1 del d.lgs. 36/2003 dispone, tra le sue finalità, la volontà di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare e di adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del d.lgs. 152/2006;

2. gli articoli 179 e 182 del d.lgs. 152/2006 stabiliscono che lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti;
3. l'articolo 182 bis, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006 stabilisce il cosiddetto "principio di prossimità", in forza del quale lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in uno degli impianti più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti nel territorio nazionale e gli impatti ambientali dovuti al trasporto ed, altresì, al fine di incentivare ogni territorio a gestire i propri rifiuti il più vicino possibile alla fonte, rispettando i criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
4. in applicazione della disciplina statale di riferimento, è necessario disincentivare lo smaltimento in discarica, favorire il riciclo e il recupero, nonché ridurre la produzione complessiva di scarti e sovralli, limitando l'applicazione del tributo ridotto ai soli scarti e sovralli di provenienza regionale e intervenire in coerenza con l'articolo 3, comma 24, della l. 549/1995, che istituisce il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, cosiddetta "ecotassa";
5. è necessario salvaguardare e tutelare gli spazi di discarica già autorizzati, aumentando le aliquote per lo smaltimento in discarica di alcuni rifiuti speciali;
6. è necessario proseguire nel percorso efficacemente intrapreso dalla Regione di riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti, anche al fine di rispettare gli obiettivi imposti dall'Unione europea;
7. è necessario, conseguentemente, modificare l'articolo 23 bis della l.r. 60/1996;
8. è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il **giorno** della pubblicazione sul Bollettino **ufficiale** della Regione **Toscana** (BURT), posto che l'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995, prescrive che l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della Regione, entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo;

Approva la presente legge

Art. 1

Ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto.

Modifiche all'articolo 23 bis della l.r. 60/1996

1. La lettera d), del comma 1, dell'articolo 23 bis della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) è sostituita dalla seguente:

"d) euro 21,00 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b)".
2. La lettera f), del comma 1, dell'articolo 23 bis della l.r. 60/1996 è sostituita dalla seguente:

"f) euro 21,00 a tonnellata per i rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi di cui all'articolo 7 quinquies, comma 1, lettera c), del d.lgs. 36/2003".
3. Il comma 4 dell'articolo 23 bis della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:

“4. Gli scarti e i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata ai sensi del comma 2 per i rifiuti speciali di cui al comma 1, lettera d). Le riduzioni previste non si applicano agli scarti e sovralli prodotti dagli impianti di selezione automatica, di riciclaggio o di compostaggio che operano al di fuori del territorio regionale.”.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1 sono stimate in euro 6.300.000 annui a partire dal 2027 e sono imputate al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte tasse e proventi assimilati” del bilancio regionale.
2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle stesse si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il **giorno** della pubblicazione sul **Bollettino** ufficiale della Regione **Toscana (BURT)**.

Proposta di legge n. 42

**Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Modifiche alla l.r. 60/1996**

Relazione illustrativa

La legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549), in attuazione della L. 549/1995, prevede le modalità di applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, cosiddetta ecotassa.

Con la proposta di legge in esame, con la modifica dell'articolo 23 bis, comma 1 lettere d) e f) e comma 4, della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, si prevede di:

1) aumentare l'aliquota dell'ecotassa da 15 euro a 21 euro a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi, diversi da:

- i rifiuti speciali inerti non pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti;
- rifiuti speciali non pericolosi, derivanti:
 - a) da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico dei minerali, identificati con il codice CER 01, con esclusione dei rifiuti non specificati altrimenti compresi in tale categoria;
 - b) da operazioni di costruzione e demolizione identificati con il codice CER 17;
 - c) da processi termici identificati con il codice CER 10, come individuati nell'allegato A della presente legge; d) dalla lavorazione idrometallurgica del rame identificati con il codice CER 11 02 06, diversi da quelli della voce 11 02 05;

2) aumentare l'aliquota dell'ecotassa da 15 euro a 21 euro a tonnellata per i rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi di cui all'articolo 7 quinquies, comma 1, lettera c), del d.lgs. 36/2003;

3) limitare l'applicazione del tributo ridotto ai soli scarti e sovralli di provenienza regionale. Per gli scarti e sovralli, la proposta prevede che i produttori di rifiuti di altre regioni, che smaltiranno i rifiuti negli impianti regionali, paghino il tributo intero.

La Direttiva del Consiglio 26/04/1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dalla Direttiva UE 2018/850, facente parte del cosiddetto "pacchetto economia circolare", dal 2018 ha previsto una stretta drastica sullo smaltimento in discarica, ridefinendolo come soluzione di ultima istanza con lo scopo di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti.

In attuazione della Direttiva comunitaria, le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, disciplinano le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti. Tra le finalità indicate all'articolo 1, il decreto garantisce una progressiva riduzione del collocamento in discarica, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare e adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I commi 1 e 2 dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'interno della gerarchia prevista per la gestione dei rifiuti, pongono lo smaltimento in discarica come opzione residuale e ambientalmente meno preferibile. L'articolo 182, comma 1, ribadisce che lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti; l'articolo 182 bis, lettera b), stabilisce il cosiddetto principio di prossimità, che prevede che lo smaltimento dei rifiuti avvenga in uno degli impianti più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi nel territorio nazionale e gli impatti ambientali dovuti al trasporto e di incentivare ogni territorio a gestire i propri rifiuti il più vicino possibile alla fonte, rispettando criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il documento “Strategia Nazionale per l'Economia Circolare (SEC)” adottato dal Ministero della Transizione Ecologica con decreto ministeriale del 24 giugno 2022, n. 259:

- al capitolo 7 “Finanza e fiscalità ambientale”, afferma, in via generale, che un quadro di fiscalità favorevole alla transizione verso l'economia circolare è rilevante per controllare lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali e un elevato inquinamento ambientale e atmosferico, dato dallo smaltimento dei rifiuti dei cicli produttivi,
- al capitolo 8 “Macro obiettivi e obiettivi specifici della strategia”, richiama, tra gli strumenti e misure per l'economia circolare, l'introduzione di tasse e restrizioni per il collocamento in discarica e l'incenerimento dei rifiuti senza recupero energetico che incentivano la prevenzione e il riciclaggio, lasciando il collocamento in discarica come opzione di gestione dei rifiuti meno preferibile.

A livello regionale, la Delibera di Giunta n. 19 del 15 gennaio 2018 (Indirizzi per il conferimento dei rifiuti in impianti di discarica presenti sul territorio regionale) detta specifici indirizzi alle discariche per l'ottimizzazione dello sfruttamento delle volumetrie disponibili, garantendo priorità allo smaltimento dei rifiuti di provenienza regionale.

In attuazione delle normative sopra richiamate, le modifiche proposte, al fine di salvaguardare e tutelare gli spazi di discarica già autorizzati, nonché al fine di disincentivare lo smaltimento in discarica, aumentano le aliquote per lo smaltimento in discarica di alcuni rifiuti speciali e limitano l'applicazione del tributo ridotto ai soli scarti e sovralli di provenienza regionale.

Si prosegue, così, con efficacia nel cammino intrapreso in questa fase di disincentivazione dello smaltimento in discarica, visti anche gli obiettivi imposti dalla Comunità europea.

Le modifiche proposte relativamente agli scarti e sovvalli, oltre a voler disincentivare lo smaltimento dei rifiuti in discarica, intendono favorire il rispetto del cosiddetto “principio di prossimità” previsto dall’articolo 182 bis, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006. Tale principio prevede che lo smaltimento dei rifiuti avvenga in uno degli impianti più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi nel territorio nazionale e gli impatti ambientali dovuti al trasporto, e incentivare ogni territorio a gestire i propri rifiuti il più vicino possibile alla fonte, rispettando criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Per questo motivo la proposta prevede che i produttori di scarti e sovvalli di altre regioni che smaltiranno i rifiuti negli impianti regionali paghino il tributo per intero.

Si fa presente inoltre che la legge in questione produrrà i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2027, visto quanto prevede l’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo cui l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della Regione, entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo.